VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori 66

5-04807 Toni Ricciardi: Iniziative volte a eliminare le disparità di trattamento fiscale tra pensionati pubblici e privati residenti all'estero 66

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 68

5-04808 De Palma: Criticità relative al regime sanzionatorio applicabile ai soggetti tenuti alla trasmissione telematica degli incassi giornalieri in caso di errata indicazione del mezzo di pagamento 67

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 69

5-04809 Alifano: Chiarimenti sulle somme escluse dal reddito imponibile dei lavoratori dipendenti, con particolare riferimento alle prestazioni di cura e assistenza dei figli fino al quattordicesimo anno di età 67

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 71

5-04810 Cavandoli: Chiarimenti in ordine al perimetro dei soggetti cessionari di crediti cartolarizzati deteriorati 67

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 73

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 16 dicembre 2025. — Presidenza del vicepresidente Stefano CANDIANI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Lucia Albano.

La seduta comincia alle 13.

Sulla pubblicità dei lavori.

Stefano CANDIANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati. Segnala infine che l'interrogazione 5-04808 De Palma è stata sottoscritta anche dalla deputata Boscaini.

5-04807 Toni Ricciardi: Iniziative volte a eliminare le disparità di trattamento fiscale tra pensionati pubblici e privati residenti all'estero.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Toni RICCIARDI (PD-IDP), nel ringraziare la sottosegretaria, si dichiara da un lato soddisfatto per la presa d'atto del problema, dall'altro insoddisfatto per l'assenza di una proposta risolutiva. Invita, dunque, la rappresentante del Governo ad intervenire fattivamente, come già più volte fatto in passato, per alleviare la condizione

di quei pensionati italiani residenti all'estero, costretti, di fatto, a subire una doppia imposizione, con una sostanziale e gravosa decurtazione delle somme loro spettanti. Auspica, in conclusione, un intervento tempestivo dell'Esecutivo, assicurando al contempo la sua massima cooperazione anche nell'individuazione degli strumenti che si riterranno più opportuni per fronteggiare la prospettata diseguaglianza.

5-04808 De Palma: Criticità relative al regime sanzionatorio applicabile ai soggetti tenuti alla trasmissione telematica degli incassi giornalieri in caso di errata indicazione del mezzo di pagamento.

Maria Paola BOSCAINI (FI-PPE), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Maria Paola BOSCAINI (FI-PPE), nel ringraziare la sottosegretaria, rileva come dalla risposta fornita emerga che per la correzione di meri errori materiali da parte dell'operatore interessato si conferma nella sostanza la stessa procedura attualmente in vigore.

5-04809 Alifano: Chiarimenti sulle somme escluse dal reddito imponibile dei lavoratori dipendenti, con particolare riferimento alle prestazioni di cura e assistenza dei figli fino al quattordicesimo anno di età.

Enrica ALIFANO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Enrica ALIFANO (M5S) si dichiara assolutamente insoddisfatta dalla risposta dell'Esecutivo, che si limita a riproporre quanto già chiarito dall'Agenzia delle entrate senza, invece, fare ulteriori passi avanti nel merito della questione.

Rammenta come oggi, in Italia, una donna su cinque lasci il lavoro dopo il primo figlio, e come circa il 72,8 per cento delle dimissioni di neogenitori coinvolga per l'appunto le donne. Ricorda, inoltre, che nel 2024 il tasso di natalità è stato di 1,18 figli per donna, cifra addirittura più bassa del minimo storico registrato nel 1995, dati senz'altro ben noti anche ai colleghi che fanno parte della Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica in atto.

Evidenzia, poi, che negli ultimi anni l'evoluzione della piramide demografica appare mutata: la maggior parte della popolazione italiana è oggi costituita da persone nate intorno agli anni Sessanta – che attualmente hanno tra i 50 e i 60 anni – mentre la base della piramide, formata dai cittadini più giovani, si va sempre più restringendo. A suo parere occorre promuovere politiche per la natalità e interventi di sostegno alle famiglie, evidenziando come l'interrogazione da lei presentata intenda giustappunto perseguire tali scopi.

Esprime rammarico per l'appiattimento del Governo sull'interpretazione fornita dall'Agenzia delle entrate, ribadendo che avrebbe auspicato una posizione di maggiore apertura sul tema.

5-04810 Cavandoli: Chiarimenti in ordine al perimetro dei soggetti cessionari di crediti cartolarizzati deteriorati.

Laura CAVANDOLI (LEGA), intervenendo in videoconferenza, illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 4)*.

Laura CAVANDOLI (LEGA), replicando, prende atto della risposta dell'Esecutivo.

Stefano CANDIANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.25.

ALLEGATO 1

5-04807 Toni Ricciardi: Iniziative volte a eliminare le disparità di trattamento fiscale tra pensionati pubblici e privati residenti all'estero.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, nel richiamare la disciplina prevista dalla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Germania, ratificata dalla legge n. 459 del 1992, fanno presente come vi sia un diverso regime di tassazione per i pensionati stabilmente residenti all'estero in ragione della natura, pubblica o privata, della pensione percepita.

Infatti, in base a detta Convenzione, se le pensioni derivanti da lavoro privato sono tassate esclusivamente nel Paese di residenza del soggetto, quelle pubbliche restano, viceversa, tassate nello Stato che le eroga, con ciò determinando una disparità di trattamento tra contribuenti che risiedono all'estero e che hanno svolto carriere lavorative diverse.

Tanto premesso, gli Interroganti chiedono di sapere se si « intenda promuovere (...) una revisione delle convenzioni contro le doppie imposizioni e adottare iniziative normative per modifiche della disciplina volte ad assicurare un trattamento fiscale equo tra pensionati pubblici e privati residenti all'estero, evitando disparità non più coerenti con i principi di uguaglianza e con l'attuale quadro europeo della mobilità dei lavoratori ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Come noto, l'obiettivo generale della tipologia di convenzioni qui in rilievo risiede nell'eliminazione della doppia imposizione attraverso la ripartizione tra i due Stati contraenti dei diritti impositivi. Il singolo assetto regolatorio riflette, peraltro, la specificità delle relazioni storiche, economiche e sociali bilaterali tra gli Stati contraenti. D'altra parte, possono legittimamente sussistere dei trattamenti diversi nella legislazione interna degli Stati nazionali, ciascuno dei quali assoggetta a imposizione i redditi da pensione in base alla propria legislazione domestica. In ogni caso, ove gli Stati contraenti sono anche Paesi membri dell'Unione europea, la ripartizione della potestà impositiva avviene nel pieno rispetto delle libertà fondamentali di cui ai Trattati.

Premesso quanto sopra, si fa presente che il differente trattamento dei pagamenti pensionistici privati (ex articolo 18) e pubblici (ex articolo 19) è coerente con il Modello OCSE di Convenzione fiscale, modello largamente accettato nelle relazioni tra Stati, cui pure il trattato italo-tedesco si ispira. In particolare, il Commentario al Modello OCSE, relativamente all'articolo 19, evidenzia come l'imponibilità nello Stato della fonte inizialmente rispondeva a esigenze di cortesia internazionale e di rispetto reciproco tra Stati sovrani. Lo stesso Commentario sottolinea inoltre che il principio secondo cui la potestà impositiva spetta esclusivamente allo Stato che eroga il reddito è stato recepito in un numero così elevato di convenzioni stipulate tra gli Stati membri dell'OCSE da potersi considerare ormai consolidato a livello internazionale. Viene infine chiarito che le pensioni corrisposte agli ex dipendenti pubblici sono, ai fini fiscali, assimilate ai salari o agli stipendi percepiti dagli stessi lavoratori durante il periodo di servizio attivo.

In considerazione di quanto sopra – in particolare riguardo al quadro della normativa convenzionale consolidata sia a livello della rete italiana dei trattati di specie sia a livello internazionale più generale – non sembrerebbero sussistere ragioni di carattere tecnico a sostegno della necessità di modificare i criteri di ripartizione pattizia della potestà impositiva con riguardo alle pensioni percepite dai lavoratori pubblici.

ALLEGATO 2

5-04808 De Palma: Criticità relative al regime sanzionatorio applicabile ai soggetti tenuti alla trasmissione telematica degli incassi giornalieri in caso di errata indicazione del mezzo di pagamento.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno presente come, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 74 e 77, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, l'Agenzia delle entrate, con apposito provvedimento, abbia provveduto a fornire le regole che gli esercenti, a partire dal 1° gennaio 2026, dovranno seguire per garantire l'integrazione tra registratori telematici (RT) e strumenti di pagamento elettronici.

Secondo quanto stabilito, anche all'esito del confronto con le associazioni di categoria, tale collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi sarà effettuato esclusivamente utilizzando le apposite funzionalità web disponibili sul sito dell'Agenzia.

Soggiungono che il possibile disallineamento – dovuto ad esempio a una mera irregolarità formale – potrebbe comportare un effetto sanzionatorio automatico e, pertanto, chiedono di sapere se « non (si) ritenga opportuno, in presenza della congruità dei totali, sopprimere o ridurre fortemente la sanzione descritta in premessa ovvero consentire la possibilità di correggere gli errori entro un tempo congruo ».

Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 1, comma 74, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (LB 2025), ha sostituito il comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, prevedendo che: « La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui al comma 1 sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, nonché la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico. A tale fine, lo strumento *hardware* o *software* mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici è sempre collegato allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in forma aggregata, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri. ».

Il successivo comma 75 ha, poi, novellato l'articolo 11 del decreto legislativo n. 471 del 1997, il cui comma 2-*quinquies* ora prevede che: « Per l'omessa o tardiva trasmissione ovvero per la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2, commi 1, 1-*bis*, 1-*ter* e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, si applica la sanzione amministrativa di euro 100 per ciascuna trasmissione, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Le disposizioni dei periodi precedenti si applicano anche nei casi di violazione degli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. ».

Alle disposizioni di cui sopra è stata data attuazione mediante provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, n. 424470 del 31 ottobre 2025, nel quale sono state definite le modalità operative di collegamento tra lo strumento *hardware* o *software* mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici, e lo strumento mediante il quale sono registrati e memoriz-

zati i dati dei corrispettivi; sono state definite, inoltre, le modalità operative per la memorizzazione puntuale e la trasmissione aggregata dei dati dei pagamenti elettronici.

Fermo restando quanto premesso, si segnala che nelle ipotesi in cui sia tempestivamente riscontrata la non corretta indicazione del mezzo di pagamento utilizzato (dovuta ad un errore incolpevole dell'operatore o ad una diversa volontà del cliente), a legislazione vigente è già possibile procedere all'annullamento del documento commerciale con l'indicazione errata delle modalità di pagamento, seguendo la procedura ad *hoc* prevista per correggere gli eventuali errori commessi all'atto della certificazione del corrispettivo ed emissione del documento commerciale. Ciò al fine di evitare l'emergere di irregolarità contabili e fiscali e l'irrogazione delle relative sanzioni fisse in virtù di errori materiali da parte dell'operatore.

ALLEGATO 3

5-04809 Alifano: Chiarimenti sulle somme escluse dal reddito imponibile dei lavoratori dipendenti, con particolare riferimento alle prestazioni di cura e assistenza dei figli fino al quattordicesimo anno di età.

TESTO DELLA RISPOSTA

Nel documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano in premessa l'articolo 51, comma 1, del TUIR, secondo il quale tutte le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro, salvo specifiche deroghe, costituiscono reddito di lavoro dipendente. In particolare, la lettera *f-bis)* del comma 2 dello stesso articolo esclude dall'imposizione fiscale le somme e i servizi fruiti per prestazioni aventi finalità di educazione e istruzione.

Gli Interroganti osservano, poi, che l'Agenzia delle Entrate limita il regime agevolato per i rimborsi di *baby-sitting* ai soli servizi inclusi nei piani dell'offerta formativa scolastica, creando una disparità di trattamento tra i servizi educativi scolastici e quelli forniti al di fuori delle scuole. Assumono, al contrario, che la norma disegni un perimetro più ampio, includendo anche i servizi educativi e di cura che sostengono la crescita e l'organizzazione familiare al di fuori del contesto scolastico.

Tanto premesso, gli Onorevoli chiedono di sapere « se non (si) ritenga opportuno uscire dalla contraddizione in cui permane la politica fiscale dell'Esecutivo in carica, e con quali modalità intenda farlo, al fine di dare un reale sostegno ai lavoratori dipendenti e alle loro famiglie, anche attraverso iniziative di carattere normativo di competenza finalizzate a chiarire la natura non punitiva dell'imposizione fiscale citata in premessa, escludendo dal reddito da lavoro dipendente le prestazioni dei servizi di cura, assistenza e custodia dei figli fino al quattordicesimo anno di età ».

Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Secondo l'articolo 51, comma 1, del TUIR, costituiscono reddito di lavoro dipendente « tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro ». Tale disposizione stabilisce il principio di onnicomprensività che determina l'attrazione alla formazione del reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro, salve le tassative deroghe contenute nei successivi commi del medesimo articolo 51 del TUIR.

La lettera *f-bis)* dell'articolo 51, comma 2, come da ultimo modificata dall'articolo 1, comma 190, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dispone, in particolare, che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente « le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari ».

L'Agenzia delle entrate è più volte intervenuta per interpretare la disposizione da ultimo citata, chiarendone la portata applicativa.

In particolare, con la circolare 15 giugno 2016, n. 28/E, paragrafo 2.2, è stato precisato che le modifiche che hanno interessato la disposizione in commento (nello specifico, quelle apportate dall'articolo 1, comma 190, della legge 28 dicembre 2015, n. 208) sono principalmente volte ad am-

pliare e meglio definire i servizi di educazione ed istruzione fruibili dai familiari del dipendente, anche fiscalmente non a carico, che nella precedente formulazione della norma erano limitati alle « prestazioni per la frequenza di asili nido e di colonie climatiche », e che il nuovo testo normativo consente di « comprendere tra i servizi di istruzione ed educazione, oltre agli asili nido già previsti in precedenza, le scuole materne, precedentemente escluse in quanto non contemplate e, inoltre, sostituisce la locuzione "colonie climatiche", ormai desueta, con "centri estivi e invernali" e ludoteche ». Inoltre, con il medesimo documento di prassi, l'Agenzia ha ritenuto riconducibili alla norma anche « il servizio di trasporto scolastico, il rimborso di somme destinate alle gite didattiche, alle visite distruzione ed alle altre iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica nonché l'offerta anche sotto forma di rimborso spese di servizi di *baby-sitting* ».

Sempre con riferimento all'ambito di applicazione della predetta deroga, prevista dalla citata lettera *f-bis),* si osserva che nella risposta a interpello dell'Agenzia n. 144 del 2024 è stato chiarito che la stessa « riguarda i servizi di educazione e istruzione resi nell'ambito scolastico e formativo, compresi i relativi "servizi integrativi" » e che, pertanto, i rimborsi di spese sostenute per attività sportive praticate dai familiari possono essere esclusi dal reddito solo se riferiti ad attività sportive « svolte nell'ambito di "iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica" ».

In linea con il citato orientamento, con la risposta fornita al quesito di Telefisco 2025, è stato precisato che anche per i servizi di *baby-sitting* sia possibile fruire del regime di esclusione dal reddito di lavoro dipendente sempreché i suddetti servizi siano resi nell'ambito di « iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica ». Con la citata risposta si è voluto, quindi, chiarire che è possibile riconoscere il regime di esclusione dal reddito di lavoro dipendente anche per il rimborso del servizio di *baby-sitting*, purché lo stesso – in connessione con il principio regolatorio che regge la deroga – costituisca un servizio integrativo connesso al servizio educativo e di istruzione fornito dalla scuola.

ALLEGATO 4

5-04810 Cavandoli: Chiarimenti in ordine al perimetro dei soggetti cessionari di crediti cartolarizzati deteriorati.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, onorevoli colleghi,

in ordine al quesito posto, sentiti i competenti Uffici nonché la Banca d'Italia, comunico quanto segue.

Ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 53 del 2015 [(1)], l'acquisto di crediti a titolo oneroso, se effettuato nei confronti del pubblico (ossia verso terzi e con carattere di professionalità), è considerato una forma di attività di concessione di finanziamenti. Tale attività è riservata per legge alle banche e agli intermediari finanziari autorizzati ai sensi dell'articolo 106 del Testo Unico Bancario (TUB) [(2)], soggetti a requisiti prudenziali e organizzativi « equivalenti » a quelli delle banche.

Nel rispetto delle relative discipline, l'acquisto di crediti è consentito anche ad altri soggetti espressamente abilitati dalla legge, quali fondi di investimento, società veicolo di cartolarizzazione *(special purpose vehicle* – SPV) e società titolari della licenza prevista dall'articolo 115 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) [(3)].

Con il recepimento della Direttiva UE 2021/2167, avvenuto in Italia con il decreto legislativo 30 luglio 2024, n. 116 [(4)], è stata liberalizzata l'attività di acquisto di crediti classificati in sofferenza originati da banche o da altri soggetti abilitati in Italia all'attività di concessione di finanziamenti.

La liberalizzazione riguarda anche l'acquisto di crediti in sofferenza ceduti da società veicolo nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione.

Resta invece ferma la riserva di attività per i crediti diversi dalle sofferenze (es. crediti *in bonis* o altre categorie di deteriorati).

A partire dall'8 marzo 2025 – data di applicazione delle « Disposizioni di vigilanza per la gestione di crediti in sofferenza » dettate dalla Banca d'Italia – l'acquisto di crediti in sofferenza di natura finanziaria è liberamente esercitabile.

Anche soggetti diversi dagli intermediari vigilati possono acquistare tali crediti nell'ambito della propria attività commerciale o professionale. In questi casi, tuttavia, l'acquirente è tenuto a nominare, per la gestione dei crediti, uno dei seguenti soggetti:

una banca;

un intermediario iscritto all'albo ex articolo 106 Testo Unico Bancario – TUB;

un gestore di crediti in sofferenza autorizzato ai sensi dell'articolo 114.6 TUB;

un gestore di crediti dell'Unione europea operante in Italia ai sensi dell'articolo 114.9 TUB.

L'obbligo di nominare un soggetto vigilato non si applica ai soggetti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale (ad esempio banche, intermediari ex articolo 106 TUB, gestori ex articolo 1, comma 1, lettera *q-bis)* per conto degli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio – OICR di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *k)* del

---

(1) Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015 n. 53, recante « *Regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dell'articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130* ».

(2) Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

(3) Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773.

(4) II decreto legislativo n. 116 del 2024 è rubricato: « *Recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE* ».

TUF [5] da essi gestiti), che possono gestire in proprio i crediti acquistati nell'ambito della loro operatività.

I medesimi obblighi si applicano anche quando l'acquirente è residente in uno Stato diverso dall'Italia e acquista crediti verso debitori aventi sede in Italia.

In relazione a quanto precede, si conferma che, ad eccezione dei casi espressamente previsti dalla legge, nell'ordinamento italiano, l'attività di acquisto di crediti deteriorati diversi dalle sofferenze è riservata agli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia.

I soggetti privati non professionali possono acquistare esclusivamente crediti in sofferenza di natura finanziaria, nel rispetto delle norme di cui al Capo II del Titolo V del TUB, in particolare nominando per l'attività di gestione uno dei soggetti indicati nell'articolo 114.3 TUB.

---

(5) Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria)